REGOLAMENTO (CEE) N. 3288/73 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1973

relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 5 ottobre 1973 è stato firmato a Bruxelles un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia ;

considerando che le procedure per applicare le clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità economica europea sono fissate dal medesimo trattato ;

considerando che è invece necessario stabilire le modalità di attuazione delle clausole di salvaguardia e delle misure conservative di cui agli articoli da 22 a 27 dell'accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il Consiglio può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato, di adire il comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia — qui di seguito denominato « accordo » — in merito alle misure di cui agli articoli 22, 24 e 26 del medesimo. Ove occorra, il Consiglio adotta tali misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può presentare le proposte all'uopo necessarie di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro.

Articolo 2

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste all'articolo 23 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito la documentazione di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Ove occorra, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio che delibera secondo la procedura dell'articolo 113 del trattato.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure di salvaguardia in virtù dell'articolo 23 dell'accordo, la Commissione, dopo aver costituito la documentazione, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con i principi sanciti nell'accordo. Ove occorra, essa formula le opportune raccomandazioni.

Articolo 3

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte della Comunità delle misure previste dall'articolo 25 dell'accordo, è applicabile la procedura stabilita dal regolamento (CEE) n. 459/68 [1].

Articolo 4

1. Quando circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, nelle situazioni previste agli articoli 24 e 26 dell'accordo nonché nel caso di aiuti all' esportazione che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sugli scambi, possono essere adottate, alle condizioni qui di seguito definite, le misure conservative di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera d), dell'accordo.

2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, può presentare le proposte necessarie su cui il Consiglio si pronuncia secondo la procedura dell'articolo 113 del trattato.

3. Lo Stato membro interessato può introdurre restrizioni quantitative all'importazione, salvo nei casi di aiuti all'esportazione che abbiano un'incidenza diretta e immediata sugli scambi. Esso notifica immediatamente tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione.

La Commissione decide, con procedura d'urgenza ed entro un termine massimo di tre giorni lavorativi nel caso dell'articolo 24 e di cinque giorni lavorativi nel caso dell'articolo 26, a decorrere dalla notifica di cui al primo comma, se le misure debbano essere mantenute, modificate o soppresse.

La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi nel caso dell'articolo 24 e di dieci giorni lavorativi nel caso dell'articolo 26 a decorrere dalla notifica. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, la decisione adottata dalla Commissione.

([1]) GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 1.

Qualora il Consiglio sia adito dallo Stato membro che ha adottato le misure conformemente a tale paragrafo, la decisione della Commissione è sospesa. Tale sospensione prende termine quindici giorni nel caso dell'articolo 24 e trenta giorni nel caso dell'articolo 26 dopo che il Consiglio è stato adito, qualora esso non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.

Per l'applicazione del presente paragrafo, devono essere scelte con priorità le misure che arrechino il minor turbamento possibile al funzionamento del mercato comune.

Prima di pronunciarsi sulle misure adottate dallo Stato membro interessato in applicazione del presente paragrafo, la Commissione procede a consultazioni.

Tali consultazioni si svolgono in seno ad un comitato consultivo, composto di rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Questi comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli utili elementi di informazione.

Articolo 5

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dal trattato, in particolare agli articoli 108 e 109, secondo le procedure ivi previste.

Articolo 6

La notifica della Comunità al comitato misto prevista dall'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo, è effettuata dalla Commissione.

Articolo 7

Prima del 31 dicembre 1974, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide sugli adattamenti da apportare al presente regolamento, in particolare all'articolo 4, paragrafo 3, che, alla luce dell'esperienza acquisita risultassero necessari al fine di evitare il rischio che l'unità del mercato comune sia compromessa.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD